



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 97	di data 19/03/22

Oggetto: SUSSIDIO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA E LA CURA A DOMICILIO DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE PROVINCIALE 28 MAGGIO 1998, N. 6. PRESA ATTO RINUNCIA E DECADENZA DEL SUSSIDIO. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 96590 PER L'ANNO 2022.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, è stato introdotto un sussidio economico a sostegno delle famiglie che si fanno carico dell'assistenza e della cura a domicilio di persone non autosufficienti;

premesso altresì che dal 1° gennaio 2012 il Comune di Trento, in attuazione alla legge provinciale di riforma istituzionale, definita in connessione con la legge provinciale di riforma delle politiche sociali, esercita funzioni socio assistenziali in forma associata con i Comuni contermini di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, costituenti nel loro insieme il Territorio Val d'Adige;

atteso che che il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2013 siglato in data 30 ottobre 2012, ha previsto il trasferimento delle competenze sugli interventi di sostegno economico gestiti dalle Comunità/Territorio Val d'Adige in regime di delega, fra i quali rientra il sussidio economico in oggetto, così come indicato nell'allegato n. 4 parte integrante della delibera di Giunta provinciale n. 399/2012 e successive modifiche;

considerato che a mente di quanto disposto dalle linee d'indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali da parte degli enti locali, adottate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1116 di data 29 luglio 2019 e, da ultimo, sostituite con deliberazione della Giunta provinciale n. 911 di data 28 maggio 2021, il sussidio economico di cui trattasi è annoverato fra le competenze di livello locale;

dato atto che con l'approvazione della legge provinciale n. 15 del 24 luglio 2012 ed in particolare con l'articolo 15 della stessa è stata disposta l'abrogazione dell'intervento economico in questione;

rilevato in particolare che il secondo comma dell'articolo 15 della legge citata al paragrafo precedente così dispone: "I beneficiari degli interventi previsti dall'articolo 24, comma 1, lettera c), numero 3), della legge provinciale n. 14 del 1991 e dall'articolo 8 della legge provinciale n. 6 del 1998 continuano a percepire le provvidenze ai sensi dei citati articoli. I titolari delle provvidenze economiche previste dai citati articoli possono presentare domanda di accertamento ai sensi di questa legge, e, all'esito di tale accertamento, hanno facoltà di optare per il regime a loro più favorevole. Tale facoltà è esercitabile una sola volta";

considerato pertanto che dal 15 agosto 2012 l'Amministrazione comunale non può

pagina 1/5

più accogliere domande inerenti il sussidio economico di cui all'art. 8 della legge provinciale n. 6 del 1998 e che i soggetti già beneficiari del medesimo possono presentare domanda ai fini della concessione dell'assegno di cura ai sensi del regolamento da ultimo approvato con delibera della Giunta provinciale n. 1034 di data 22 giugno 2015, con facoltà di opzione per il regime più favorevole. L'opzione a favore dell'assegno di cura è irreversibile;

vista la nota del Servizio economia e programmazione sanitaria della Provincia Autonoma di Trento del 20 dicembre 2012 prot. n. 147406, con la quale si comunica che, nel caso in cui venga esercitata l'opzione a favore dell'assegno di cura previsto dall'articolo 10 della legge provinciale n. 15/2012, la decorrenza economica di questa nuova prestazione parte dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'opzione;

vista la circolare dell'Assessorato provinciale alle Politiche Sociali e alla Salute n. 682/ASS/52/PW/pw del 15 settembre 1999, concernente "Erogazione sussidi per l'assistenza alle persone non autosufficienti in ambito familiare e ulteriori chiarimenti per l'applicazione delle relative disposizioni";

preso atto che con provvedimento del Dirigente n. 866 del 24 novembre 1999 era stato inizialmente concesso il sussidio economico di cui trattasi, al beneficiario specificato nell'allegato n. 1, di data odierna soggetto a privacy, che firmato digitalmente dalla sottoscritta forma parte integrante ed essenziale della determinazione ;

richiamata la determinazione della Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale n. 15/7 del 18 gennaio 2022, con la quale è stata impegnata la somma necessaria per l'erogazione dei sussidi economici di cui all'articolo 8 della legge provinciale n. 6/98, relativi all'anno 2022;

considerato che la persona indicata nell'allegato n. 1, di data odierna soggetto a privacy, che firmato digitalmente dalla sottoscritta forma parte integrante ed essenziale della determinazione, ha esercitato l'opzione di cui sopra il 15 febbraio 2022;

preso atto che per il nucleo familiare del beneficiario precisato nell'allegato n. 1 e del familiare da lui assistito è stato attivato un servizio per la cura a domicilio di competenza dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

vista la nota del 17 gennaio 2022 prot. n. 11158 con la quale si è ritenuto di chiedere un parere alla Struttura provinciale competente in materia per chiarire se il servizio attivato dal beneficiario del sussidio di cui all'art. 8 della l.p. 6/98 per l'assistenza della persona non autosufficiente, fosse conciliabile con l'erogazione dell'intervento economico in oggetto;

considerato che in risposta a quanto sopra il Servizio Politiche sociali della Provincia autonoma di Trento, ha dato riscontro con nota del 4 febbraio 2022 prot. n. 32107, che il servizio attivato dal beneficiario di cui all'allegato n. 1 è da ritenersi non compatibile con l'intervento in questione;

vista la nota del Servizio Welfare e coesione sociale di data 8 febbraio 2022 prot. n. 34403, notificata il 3 marzo 2022, con la quale veniva comunicato al beneficiario indicato nell'allegato n. 1 i motivi della decadenza dalla prestazione di assistenza economica di cui in premessa, specificando il termine di 15 giorni, per presentare eventuali osservazioni e documenti aggiuntivi;

preso atto che entro tale termine il beneficiario ha espresso con comunicazione di data 8 marzo 2022 prot. n. 63982 la volontà di rinunciare al sussidio in parola chiedendo l'archiviazione della pratica, esonerando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità al riguardo presente e futura;

ritenuto pertanto di poter procedere alla revoca del sussidio economico in questione constatandone la decadenza per i motivi sopra esposti;

visto che, per effetto della decadenza constatata è stato accertato un risparmio sulle somme precedentemente impegnate pari ad euro 13.194,75, come illustrato nell'allegato n. 1;

ritenuto quindi di poter procedere inoltre, tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento di contabilità, al disimpegno dell'importo di euro 13.194,75 dal capitolo 00529, CDC 15.005.000 interventi per la disabilità del PEG 2022 (impegno n. 96590), dovuta alla decadenza del sussidio economico in questione;

considerato che, in esecuzione della L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto del Comune di Trento approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale 17.11.2015 n. 115 e 12.09.2017 n. 113;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- la legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m. e i.;
- la legge provinciale 28 maggio 1998 n. 6 e s.m. e i.;
- la legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 e s.m. e i.;
- la legge provinciale 24 luglio 2012 n. 15;
- la delibera di Giunta provinciale del 2 marzo 2012 n. 399 e s.m. e i.;
- la delibera di Giunta provinciale n. 1034 di data 22 giugno 2015;
- la delibera di Giunta provinciale n. 1116 di data 29 luglio 2019;
- la delibera di Giunta provinciale n. 911 di data 28 maggio 2021;
- la delibera del Consiglio comunale n. 78 del 27 luglio 2011;
- la delibera della Giunta comunale n. 375 del 27 dicembre 2012 e s.m.;
- il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 65 di data 17 aprile 2007;
- la Convenzione stipulata il 27 settembre 2011 fra i quattro comuni contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme (Territorio Val d'Adige) contenente le clausole fondamentali atte a regolare i reciproci rapporti in vista della gestione associata;
- il Protocollo operativo per la gestione associata in materia di assistenza e beneficenza pubblica, sottoscritto il 19 gennaio 2012 dai sindaci dei medesimi comuni;

- il primo piano di riparto e il Decreto di trasferimento delle funzioni, adottati il 30 dicembre 2011, rispettivamente dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2978 e dal Presidente della Provincia con decreto n. 146;
 - le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 8 della legge provinciale 28.05.1998, n. 6 approvate con deliberazione della Giunta provinciale 20.06.2008 n. 1623 e s.m. e i.;
atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
- visto il Decreto sindacale di data 30.12.2020 n. 96, prot. n. 306231 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

DETERMINA

1. di prendere atto, per i motivi esposti in premessa, della decadenza dal sussidio economico in oggetto, del beneficiario indicato nell'allegato n. 1, di data odierna soggetto a privacy, che firmato digitalmente dalla sottoscritta forma parte integrante ed essenziale della determinazione;
2. di disporre, conseguentemente, la revoca del sussidio economico in parola, inizialmente concesso con provvedimento del Dirigente n. 866 di data 24 novembre 1999, al beneficiario individuato nell'allegato n. 1, di data odierna soggetto a privacy, che firmato digitalmente dalla sottoscritta forma parte integrante ed essenziale della determinazione, per l'importo ed il periodo specificati nel medesimo allegato;
3. di rideterminare l'impegno di spesa, al capitolo 00529 denominato "interventi per la disabilità: contributi di assistenza familiare – gestione associata", con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2023-2024 (impegno n. 96590), diminuendo lo stesso di euro 13.194,75, come descritto nell'allegato n. 1, di data odierna soggetto a privacy, che firmato digitalmente dalla sottoscritta forma parte integrante ed essenziale della determinazione;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione;
5. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Allegati in formato elettronico

//

allegato n. 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Sabrina Redolfi

Trento, addì 19/03/22

pagina 4/5



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale

N. 15/ 97

di data 19/03/22

Oggetto: SUSSIDIO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA E LA CURA A DOMICILIO DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE PROVINCIALE 28 MAGGIO 1998, N. 6. PRESA ATTO RINUNCIA E DECADENZA DEL SUSSIDIO. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 96590 PER L'ANNO 2022.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
			Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata							
U	V	2022	12021.04.00529	U.1.04.02.02.999	1505			- 13.194,75	"	103377 (9309720)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 28 marzo 2022